



COMUNE DI SPINO D'ADDA

Provincia di Cremona

P.zza 25 Aprile, 2

P.IVA 00356340190 C.F. 82003090196

Tel. 0373 988111

PEC: comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it

Publicato all'Albo Pretorio informatico

dal 06-06-2018

al 21-06-2018

N. 616

L'incaricato della pubblicazione

F.to Dott. Fabio Calderara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ATTO N. **68** in data **30-05-2018**

Oggetto: **APPLICAZIONE DELLA DELIBERA REGIONE LOMBARDIA N. 1274 DEL 24 GENNAIO 2014 AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI PER LA NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO" - INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI SUL TERRITORIO COMUNALE - INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - AGGIORNAMENTO**

Il giorno **trenta** del mese **maggio** dell'anno **duemiladiciotto** alle ore **18:30** circa, nel Palazzo Comunale, previa l'osservanza delle consuete formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione e alla votazione del punto dell'ordine del giorno in oggetto, risultano presenti:

		Presenti / Assenti
Luigi Poli	Sindaco	Presente
Enzo Galbiati	Vicesindaco	Presente
Eleonora Ferrari	Assessore	Presente
Gianmario Rancati	Assessore	Presente
Dott.ssa Nadia Fontana	Assessore Esterno	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Massimo Liverani Minzoni

Il presidente, Luigi Poli, invita la Giunta ad assumere le decisioni relative a quanto indicato in oggetto.

Oggetto: APPLICAZIONE DELLA DELIBERA REGIONE LOMBARDIA N. 1274 DEL 24 GENNAIO 2014 AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI PER LA NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO" - INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI SUL TERRITORIO COMUNALE - INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - AGGIORNAMENTO

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- l'art. 48 del D.L.vo N. 267/2000;
- il Decreto Legge 13.9.2012, N. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 8.11.2012, N. 189;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2013 N. 8, "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico", pubblicata sul BURL supplemento N. 43 del 22 ottobre 2013;
- l'art. 49 – comma 1 – del D.L.vo N. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A";

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

VISTO il Decreto Legge 13.9.2012, N. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 8.11.2012, N. 189, con particolare riferimento:

- all'art. 5, comma 2, che ha previsto di "aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)";
- all'art. 7, comma 10, che, in tema di collocazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al Regio Decreto 18.06.1931 N. 773, "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", cita "criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio- ricreativi e sportivi";

VISTA la Legge Regionale 21 ottobre 2013 N. 8, "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico", pubblicata sul BURL supplemento N. 43 del 22 ottobre 2013, con particolare riferimento:

- all'articolo 5, comma 1, il quale dispone che "Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri,

da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.";

CONSIDERATO che:

- la Lombardia è tra le regioni italiane con la maggior spesa assoluta per il gioco;
- numerose persone in Lombardia hanno manifestato problemi legati a questo fenomeno, che è in continua crescita e interessa in particolare coloro che hanno minori capacità di reddito;
- molte persone sono in cura in strutture specializzate per nuove dipendenze, con costi considerevoli a carico della collettività;
- le indicazioni provenienti dagli osservatori specializzati mostrano che la crescita delle patologie compulsive legate al gioco d'azzardo tocca in particolare le fasce sociali più deboli, minori, anziani e casalinghe, in conseguenza anche delle tipologie di gioco offerto e della loro immediata fruibilità, elementi che generano una sovraesposizione nei soggetti predisposti, allargando allo stesso tempo la fascia di quelli interessati.
- l'aumento dell'offerta di "azzardo popolare", fa sì che il gioco diventi un consumo collettivo di ampia diffusione e di facile utilizzo, in particolare per categorie come casalinghe e pensionati, comunicando allo stesso tempo un falso concetto di "valenza sociale" e di "opportunità relazionale";
- sta crescendo il livello di attenzione per le nuove generazioni, che sempre più spesso vanno incontro ad una vera e propria sindrome da abuso in fatto di giochi;
- il fenomeno interessa infatti, purtroppo, anche le fasce più giovani della popolazione;

VISTO che la Giunta Regionale ha dato concreto seguito alla normativa di cui sopra, dettando le disposizioni contenute nell'Allegato A) alla deliberazione N. 1274 del 24 gennaio 2014, denominato "Distanza dai luoghi sensibile per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della L.R. 21 ottobre 2013, N. 8", al fine di adottare misure di contenimento del fenomeno e tutelare le zone più sensibili dell'abitato nonché le categorie di soggetti più vulnerabili;

DATO ATTO che le suddette disposizioni contenute nell'Allegato A), che costituiscono parte integrante della suddetta deliberazione, individuando, in conformità con l'art. 5, comma 1, della L.R. N. 8/2013, la distanza massima per una nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo rispetto all'ubicazione di luoghi definiti "sensibili", come nel seguito specificati:

- 1) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- 2) luoghi di culto;
- 3) impianti sportivi;
- 4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- 5) strutture ricettive per categorie protette;
- 6) luoghi di aggregazione giovanile;
- 7) oratori;

CONSIDERATO che la deliberazione ha determinato in 500 metri per tutti i comuni lombardi la distanza relativa alla nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;

DATO ATTO che il provvedimento regionale si applica a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto N.

773 del 1931, effettuate dopo la sua pubblicazione sul BURL;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 in data 05/04/2018, mediante la quale, in applicazione della Delibera Regione Lombardia n. 1274 del 24/01/2014, si è provveduto all'individuazione dei luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo;

ATTESO che si è reso necessario procedere all'aggiornamento dell'elenco dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale, dai quali applicare le disposizioni sulle distanze di divieto di installazione di nuove apparecchiature per il gioco d'azzardo;

VISTO l'elenco predisposto dal Settore Polizia Locale, con individuati i luoghi sensibili presenti sul territorio comunale dai quali applicare le disposizioni sulle distanze di divieto di installazione di nuove apparecchiature;

Decisione

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione “**Preambolo (riferimenti normativi)**” del presente atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “**Illustrazione attività (premessa e motivazione)**” del presente atto, condividendole e facendole proprie;

Ad unanimità dei presenti,

DELIBERA

- 1) Di approvare, in applicazione della delibera Regionale N. 1274 del 24 gennaio 2014, l'elenco, che si allega al presente atto sotto la lettera “B”, dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale, dai quali applicare le disposizioni sulle distanze di divieto di installazione di nuove apparecchiature;
- 2) Di formulare il proprio indirizzo al Settore Tecnico - Manutentivo ed ai tecnici incaricati che, in sede di redazione della variante al Piano di Governo del Territorio, vengano recepiti i contenuti della presente Deliberazione, individuati ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge Regionale 21 ottobre 2013 N. 8;
- 3) Di disporre che la presente Deliberazione sia trasmessa al SUAP al fine della verifica e dell'applicazione della stessa;
- 4) Stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo N. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Luigi Poli

Il Segretario Comunale
F.to Massimo Liverani Minzoni

Il presente atto, CONTESTUALMENTE alla data di pubblicazione (RISULTANTE DAL FRONTESPIZIO), deve essere comunicato ai capigruppo consiliari (articolo 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Spino d'Adda, 16-06-2018

Il Segretario Comunale
F.to Massimo Liverani Minzoni

Copia conforme all'originale.

Spino d'Adda,

Il Segretario Comunale
Massimo Liverani Minzoni